

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L' ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale" della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001";
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30 marzo 2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22 ottobre 2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 che apporta modifiche al funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- CONSIDERATO che sono sottoposti alle procedure di compatibilità ambientale di competenza delle regioni i progetti di cui all'Allegato III alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quelli di cui all'Allegato IV alla medesima Parte qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nonché i progetti indicati sempre nell'allegato IV a seguito della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20 del 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO il rapporto istruttorio del Serv 1 VIA-VAS n.20236 del 30 aprile 2015.
- VISTA l'istanza prot. n. 2310 del 09.07.14 con la quale il proponente ha trasmesso istanza di procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in contrada Saraceno/ Salinella del Comune di Sciacca (AG), unitamente a i seguenti

elaborati tecnico-progettuali: • il progetto definitivo (elaborati plico D), lo Studio d'Impatto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica (elaborati plico E),

PRESO ATTO che il proponente ha ottemperato alle misure di pubblicità minime di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006, con pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 16.07.2014 e che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; che la Provincia Regionale di Agrigento ed il Comune di Sciacca hanno espresso, in sede di conferenza dei Servizi ex art. 29 quater per il rilascio dell'AIA, parere favorevole con prescrizioni, anche ai fini della compatibilità ambientale, reso ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ;

CONSIDERATO che l'area limitrofa a quella di progetto ospita una discarica per rifiuti non pericolosi, già sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del precedente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale del sistema V3/V4, con provvedimento unificato DRS n. 1331 del 20/11/2008 emanato da questo Dipartimento, modifica sostanziale di cui DDG n. 523 del 30/07/2010, e successive comunicazioni di modifica non sostanziale, effettuate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO Il progetto di ampliamento di capacità e di potenziamento di trattamento della discarica di Saraceno/Salinella, nei terreni adiacenti all'esistente complesso di smaltimento già autorizzato ed in esercizio, consiste in:

- realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti urbani residuali non intercettati dalla raccolta differenziata (RUR), con capacità di trattamento pari a 300 t/giorno - circa 93.000 t/anno (considerando 310 giorni lavorativi per anno), con una tettoia di stoccaggio del CDR ottenuto di capacità di ca. 9.200 me (circa 30 giorni di stoccaggio);
- realizzazione dell'ampliamento della vasca V3 (V3.1), a monte dell'esistente sistema V3/V4, nelle more di realizzazione della vasca V.5, per una capacità aggiuntiva di 80.000 me;
- realizzazione di un nuovo comparto di deposito controllato e definitivo nel suolo di rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, denominato vasca n. 5 - V.5, per una capacità aggiuntiva di 500.000 me, con dotazioni impiantistiche e presidi annessi, compresa la creazione di una zona di deposito in attesa di utilizzo in sito dei materiali da scavo (MS).

CONSIDERATO che con nota prot. n. 54024 del 20.11.14 di questo Dipartimento sono stati richiesti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti chiarimenti in merito alla compatibilità del progetto in oggetto con la programmazione del Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nella Regione Sicilia;

che l'intervento di ampliamento della discarica esistente risulta compatibile con la programmazione del "Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani" della Regione Siciliana approvato con Decreto M.A.T.T.M. del 12.07.2012, come dichiarato in data 11.12.14 durante la Conferenza dei Servizi istruttoria, convocata ai fini del rilascio dell'A.I.A. ai sensi del comma 5 dell'art.29-quater del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con la partecipazione di questo Dipartimento, nella quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti nella precedente nota n. 54024 del 20.11.14;

CONSIDERATO che l'impianto di trattamento meccanico-biologico sarà realizzato per ottemperare a quanto previsto sia dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii., sia daH" Adeguamento del Programma per la Riduzione dei Rifiuti Urbani Biodegradabili da smaltire in discarica" allegato al "Piano di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani" della Regione Siciliana, nonché secondo le prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto;

RITENUTO che tutte le fasi di trattamento che avverranno nell'impianto meccanico-biologico (TMB) sono state progettate al fine di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute conformemente a quanto previsto dal pertinente allegato al Decreto M.A.T.T.M. 29.01.2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle Migliori Tecnologie Disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. 59/2005".

RITENUTO che i criteri costruttivi e gestionali previsti per la nuova vasca della discarica, una volta adeguati ed integrati secondo le prescrizioni di seguito elencate, siano idonei a perseguire le proposte operazioni di gestione dei rifiuti garantendo la tutela dell'ambiente e la salute degli addetti in quanto il progetto rispetta i criteri di localizzazione, i criteri costruttivi, le modalità di gestione in fase operativa e post-operativa, le modalità di ripristino ambientale e di sorveglianza e controllo di cui al D.Lgs. 36/2003;

- CONSIDERATO** che i terreni interessati dalla realizzazione della piattaforma, sono individuati nel N.C.T. del Comune di Sciacca nel Foglio di mappa. 124 partt. 63-68-236(ex 93)-230(ex 66)-232(ex 80)- 238(ex 162)-234(ex 81)-1 16-122-121-144-82-72-163-71 e ricadevano in zona "E" destinata a "Verde Agricolo" dal vigente P.R.G., in corso di variante per la destinazione d'uso ad impianti destinati alla gestione dei rifiuti, con procedura in corso presso il Dipartimento Regionale Urbanistica di questo Assessorato, previo parere favorevole del Settore Urbanistica del Comune di Sciacca prot. n. 875 del 13/04/15, e relativa certificazione rilasciata nella Conferenza del 14.04.2015;
- CONSIDERATO** che nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 14.04.2015 ARPA Sicilia - ST di Agrigento e il Settore Ambiente del Libero Consorzio di Comuni di Agrigento - già Provincia Regionale di Agrigento hanno dichiarato che nell'ultimo periodo si sono registrati sversamenti di percolato dal sistema delle vasche V3/V4 e dalla vecchia discarica comunale (V.0), per i quali gli organismi di controllo hanno attivato apposita procedura di segnalazione per la chiusura dell'impianto; pertanto, ai fini della realizzazione dell'ampliamento della vasca V.3, il loro parere favorevole è condizionato alla risoluzione di tali anomalie prima dell'attivazione dell'esercizio dell'ampliamento della vasca V.3.
- che il gestore ha dichiarato, sempre in tale sede, che tali sversamenti accidentali sono derivati da saturazione dei sistemi di raccolta e non a disfunzioni dei presidi, e che la saturazione dei serbatoi di raccolta del percolato è dovuta alle abbondanti precipitazioni del periodo invernale e all'eccezionale livello del battente nelle vasche; inoltre ha dichiarato che per entrambi gli eventi sono stati disposte misure di riparazione ed interventi eccezionali di smaltimento fuori sito del percolato, attivando le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la messa in sicurezza di emergenza (MISE) e la pulizia e ripristino ambientale dell'adiacente vallone, che dovrebbero essere completati nel giro di poche settimane, come già avvenuto in precedenza a seguito di eventi accidentali o eventi meteorici estremi; qualora gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza non fossero sufficienti ad escludere la potenziale contaminazione del sito, il proponente predisporrebbe opportuni interventi di messa in sicurezza operativa (MISOP), comunicandoli alle autorità competenti con apposito progetto integrativo.
- VALUTATO** mediante l'analisi delle caratteristiche delle componenti e dei fattori ambientali allo stato attuale, degli impatti potenziali e delle misure di mitigazione già previste e da prevedere in fase esecutiva sulla scorta delle prescrizioni di seguito elencate, che la realizzazione del progetto comporterà un'alterazione non significativa dell'ambiente;
- RITENUTO** di dover esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo ai sensi e per gli effetti della parte seconda D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sul progetto in argomento;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

- art. 1) Per quanto in premessa, si esprime giudizio di compatibilità positivo ai sensi e per gli effetti della parte seconda D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "progetto di realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico, dell'ampliamento della vasca V.3 e della nuova vasca V.5 per il deposito definitivo dei rifiuti non pericolosi, in prevalenza urbani, da ubicare in contrada Saraceno/ Salinella del Comune di Sciacca (AG)", proponente So.Ge.I.R. spa in liquidazione, con le seguenti prescrizioni:
1. La messa in esercizio del nuovo settore della vasca V.3 della discarica dovrà essere subordinata al completamento degli interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE), necessari per garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e l'ambiente. Analogamente, il collegamento dei drenaggi del nuovo comparto con quelli dell'attuale vasca V.3 dovrà essere effettuato solo a seguito di apposita verifica del battente idraulico nel sistema V3/V4, come da prescrizione degli organismi di controllo nella Conferenza dei Servizi del 14/04/15.
 2. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico ed all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto.

3. E' onere del proponente individuare i percorsi che riducano l'interferenza del traffico derivante dal conferimento dei rifiuti all'impianto con i centri abitati. Tali percorsi, da individuare mediante cartografia, dovranno essere presentati a questo Assessorato e dovranno contenere anche l'indicazione dei centri abitati e delle limitrofe aree naturali vincolate o protette (parchi, riserve, SIC, ZPS, ecc.) eventualmente interessate dal traffico degli automezzi.
 4. Potranno essere accettati in discarica i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità previsti dal Decreto M.A.T.T.M. 27.09.2010. La verifica della conformità dei rifiuti con le caratteristiche della discarica dovrà essere effettuata secondo quanto previsto nel suddetto decreto, effettuata anche per i rifiuti pretrattati nell'impianto TMB.
 5. Poiché il naturale assestamento della massa dei rifiuti depositati può danneggiare il sistema di estrazione del biogas, è indispensabile che il proponente adotti un piano di mantenimento dello stesso, che preveda anche l'eventuale sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile. Il sistema di estrazione del biogas dovrà essere dotato di sistemi per l'eliminazione della condensa.
 6. In corso d'opera dovrà essere verificata la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati e la stabilità dell'insieme terreno di fondazione-discardica, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti.
 7. Oltre al rispetto delle modalità e dei criteri di coltivazione previsti dal punto 2.10 del D.Lgs. 36/2003, lo stoccaggio dei terreni di risulta in attesa di riutilizzo dovrà avvenire esclusivamente nelle aree di sedime individuate, senza compromettere l'ambiente circostante e adottando misure di contenimento delle polveri.
 8. L'impianto di trattamento del percolato e delle acque di processo dovrà essere realizzato e collaudato prima della messa in esercizio della nuova vasca V.5 e dell'impianto di trattamento meccanico- biologico (TMB). Al fine di ottemperare agli obblighi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica e di pretrattamento dei rifiuti, di cui rispettivamente agli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 36/2003, l'impianto di pretrattamento meccanico-biologico dei rifiuti indifferenziati dovrà essere realizzato e collaudato prima della messa in esercizio della nuova vasca (V.5).
 9. Data la elevata fermentescibilità, le matrici organiche putrescibili dovranno essere avviate al trattamento meccanico-biologico man mano che giungono all'impianto. Nell'ambito del progetto esecutivo dovranno essere valutate modalità alternative all'utilizzo di automezzo navetta per il trasferimento dei rifiuti tra il capannone di ricezione e quelli di biossidazione.
 10. Dovrà essere redatto apposito Piano di Monitoraggio e Controllo degli impianti di trattamento del percolato/acque e dei sistemi di trattamento delle arie esauste con biofiltri, da trasmettere ad ARPA Sicilia prima dell'avvio, secondo la procedura di cui all'art. 29 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 11. Dovrà essere redatto un rapporto annuale sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sui risultati e su eventuali misure correttive adottate, dandone adeguata informazione, ai sensi dell'art. 28 co.2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
 12. Nel progetto esecutivo dovrà essere inserita apposita relazione di aggiornamento sulle modalità di gestione dei materiali da scavo della nuova vasca V.5, con eventuale presentazione di adeguato piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, ex art.6 del DM 161/2010, da sottoporre all'autorità competente prima dell'inizio dei lavori, nell'eventualità che le previsioni di progetto non siano attuabili per indisponibilità dei siti indicati.
 13. Le essenze arboree e/o arbustive da piantumare per realizzare sia la barriera a verde perimetrale, sia la copertura superficiale finale di tutte le vasche di abbancamento, dovranno essere compatibili con la vegetazione presente nella zona, con il mantenimento dell'uliveto presente.
 14. La barriera vegetale perimetrale, almeno nel bordo della discarica adiacente al vallone naturale preesistente, dovrà altresì essere realizzata secondo le medesime prescrizioni del precedente decreto DRS n. 1331/08.
 15. Fanno parte integrante del presente provvedimento le prescrizioni richiamate nei pareri tecnici degli organi competenti, rilasciate nell'ambito delle Conferenze di Servizio AIA.
- art. 2) Il proponente dovrà trasmettere al Servizio I/V.A.S.-V.I.A. di questo Assessorato il progetto esecutivo adeguato secondo le superiori prescrizioni.
- art. 3) Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto.

- art. 4) Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
- art. 5) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali della fase di valutazione questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- art. 6) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- art. 7) Il presente giudizio è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, di cui si restituisce una copia adeguatamente timbrata e firmata.
- art. 8) Ai sensi dell' art. 20 comma 7 lett. b) del D.L.gs 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sara' pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VI.) ed inoltre sul sito istituzionale di questo Dipartimento in ossequio all' art. 68 della L.R. 12.8.2014 n. 21.

04 maggio 2015

L'Assessore
Dott. Maurizio Croce